

TITOLO VI

ALTRI USI

CAPITOLO 1

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

USI NEL SETTORE DELLE STIRERIE LAVANDERIE E TINTORIE

I. RAPPORTI FRA AZIENDE E PRIVATI

1. Il committente, all'atto della consegna dei capi, deve indicare il tipo di lavorazione richiesto.
L'esercizio rilascia una ricevuta indispensabile per il ritiro della merce, con l'indicazione dei capi ricevuti in consegna.
2. Le stirerie e le lavanderie devono eseguire le lavorazioni a regola d'arte come da etichettatura di manutenzione, avendo come riferimento l'etichetta di composizione. Entrambe le etichette dovrebbero essere parte integrante del capo. Le stirerie e le lavanderie non rispondono dell'esito della lavorazione o conservazione dei capi già deteriorati alla consegna. Ciò vale anche se detto deterioramento non è immediatamente visibile, ma può evidenziarsi, data la particolarità di alcune deteriorazioni, solo dopo il lavaggio (esempio acido sul tessuto, capo di camoscio lasciato al sole, etc.). La pulitintolavanderia, in base alla sua esperienza tecnica, può rifiutare la lavorazione richiesta quando ritenga che potrebbe non dare un buon esito.
3. Nelle commissioni di tintura secondo campione, se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiederne una seconda pagando la maggiorazione del 50% del prezzo originariamente pattuito.
4. Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza, a favore delle stirerie e tintorie, per un termine pari al termine originariamente indicato.
5. I capi consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello previsto per la riconsegna. La data per la riconsegna va pattuita, anche verbalmente, al momento della consegna del capo. Dopo tale scadenza le stirerie e le lavanderie hanno facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione del 10% del prezzo convenuto per ogni mese trascorso dal termine suddetto. L'impresa è responsabile dei capi consegnati e non ritirati per il periodo di sei mesi a far data dal termine massimo, 30 giorni, entro cui vanno riconsegnati rispetto la data pattuita.
6. Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna, come da scontrino di cui all'art. 1.
7. Per eventuali danni di cui le stirerie e lavanderie siano ritenute responsabili, prima di ricorrere in giudizio si usa ricercare un accordo tra le parti.

L'eventuale risarcimento è corrisposto in base al valore del capo al momento della consegna e comunque non oltre il 50% del valore del capo considerato nuovo. Il riferimento da cui calcolare il valore a nuovo del capo deve essere documentato.

II. LAVORAZIONE PER CONTO DI ALTRE LAVANDERIE, STIRERIE, LAVANDERIE AD ACQUA E TINTORIE

8. Rapporti tra lavanderie, stirerie e tintorie, lavanderie ad acqua ed altri esercenti.

Nei rapporti tra pulitintolavanderie ed altre esercenti si applicano i principi di cui all'art. 1 e art. 2.

Per la riconsegna della merce, quando esigenze tecniche richiedano termini ampi per la lavorazione, possono intervenire tra le parti specifici accordi.

Per i reclami il termine è elevato a dieci giorni e se la merce consegnata per la lavorazione non è reperita alla scadenza del termine non si considera smarrita prima del ventesimo giorno della scadenza di tale termine.

CAPITOLO 2

USI MARITTIMI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 3

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

L'esistenza di usi non è più stata rilevata.

CAPITOLO 4

USI NEI TRASPORTI AEREI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 5

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.